

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE
TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA
DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 20 -17
ZA

Trento, 14 marzo 2017

Regolamento di attuazione della L.P. n. 2/2016 in materia di tutela dei fornitori e dei sub-contraenti.

E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2017 il **D.P.P. 27 febbraio 2017, n. 7-60/Leg**, che costituisce regolamento di attuazione di alcune norme della L.P. n. 2/2016.

Il regolamento in questione, oltre a disciplinare la materia del **corrispettivo per l'affidamento della progettazione** di lavori pubblici (art. 1) e dei **compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione** (art. 2), si occupa dei casi di **sospensione dei pagamenti all'appaltatore o al subappaltatore in caso di mancato pagamento di fornitori o sub-contraenti diversi dal subappaltatore** (art. 3).

Ricordiamo che, in base all'art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016, i fornitori dell'appaltatore e del subappaltatore e i sub-contraenti (es. fornitori con posa o noleggiatori a caldo) in caso di **mancato pagamento di prestazioni, non contestate, di importo pari o superiore a 2.500 Euro e risultanti da contratto scritto connesso col contratto di appalto principale**, possono comunicare il fatto all'Amministrazione.

Il D.P.P. n. 7-60/Leg/2017 chiarisce che, in questo caso, fornitori e sub-contraenti devono **depositare presso l'Amministrazione le copie delle fatture inevase**. Il R.U.P. invita quindi l'appaltatore o il subappaltatore a esporre le **controdeduzioni** o a **dimostrare la quietanza delle fatture entro un termine non inferiore a 15 giorni**. In tale periodo resta comunque sospeso il SAL successivo.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra viene trattenuta dal SAL successivo, o dal pagamento del subappalto se si tratta di fornitori del subappaltatore, una somma pari al **doppio delle fatture inevase**.

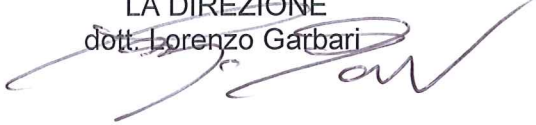
Le somme trattenute vengono liquidate solo in caso di **quietanza delle fatture** o presentazione di **specifica liberatoria da parte del fornitore o sub-contraente**.



Il D.P.P. n. 7-60/Leg/2017 prevede poi che l'Amministrazione acquisisca, **ai fini dell'emissione del certificato di collaudo** o regolare esecuzione, un'**autodichiarazione** con cui l'appaltatore dichiara di **aver provveduto all'integrale pagamento dei sub-contrattanti**. La stessa autodichiarazione andrà resa dai subappaltatori ai fini della corresponsione in pagamento diretto del saldo del subappalto.

Nel ricordare che i nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si ritenesse necessario, alleghiamo il testo del D.P.P. n. 7-60/Leg/2017 e porgiamo con l'occasione i migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari



All. – Testo D.P.P. n. 7-60/Leg/2017